

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALLUCCHI, LAI, RUFFINO, ORIANA**
e **BUTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1987

Modifiche ai commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti norme transitorie per la formazione delle aliquote di avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — La nuova legge sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (legge 10 maggio 1983, n. 212) ha istituito (titolo V, articolo 53), con uniformità di criteri, nuovi ruoli per tutte le Forze armate e nella Guardia di finanza, nei quali possono confluire i sottufficiali aventi determinati requisiti.

È opportuno premettere che la legge stessa (articolo 60) stabilì (a carattere generale per tutte le Forze armate) che il primo concorso per l'immissione nei nuovi ruoli avesse luogo nel secondo anno (1985) successivo a quello della sua entrata in vigore.

Per risolvere in modo non traumatico e giusto, anche ai fini di corrette visioni organiche, il problema riguardante la sola Marina militare, la predetta legge n. 212 del 1983 stabilì (articolo 70, comma quinto) che nel primo anno della sua applicazione (1983)

si procedesse alla nomina, nel nuovo Corpo di specialisti, di un primo gruppo di 85 sottufficiali e nel secondo anno (1984) di un'altro gruppo di sessanta sottufficiali con le modalità precedentemente in vigore (articolo 70, comma quarto), traendoli cioè dalle graduatorie dei capi di prima classe già più volte valutati, giudicati idonei ed in attesa di nomina nell'ordine stabilito dalle suddette graduatorie.

È appena il caso di mettere in rilievo che sarebbe stato incostituzionale se la nuova legge avesse tagliato fuori da ogni possibilità di avanzamento in carriera i sottufficiali che facevano parte dei due citati gruppi.

Sempre l'articolo 70 ai commi ottavo e nono fissa, in via transitoria, le norme per la determinazione delle aliquote di avanzamento degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, prevedendo che esse siano formate come segue:

avanzamento a tenente di vascello, includendovi i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, un'anzianità minima di cinque anni;

avanzamento a capitano di corvetta, includendovi i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, un'anzianità minima di quattro anni di grado.

Tale articolo prevede anche che le norme transitorie si applichino sino a quando non siano stati valutati tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge (1983) e cioè sino a quando non sia stata completata la valutazione del primo gruppo di 85 ufficiali menzionati precedentemente. La legge esclude quindi da tali norme, per ragioni che non possono che essere attribuite a mera dimenticatezza, i 60 ufficiali del secondo gruppo.

Per la migliore comprensione del problema, si mette in evidenza la disarmonia fra l'attenzione posta dal comma quinto dell'articolo 70 a questo gruppo di 60 unità, e la disattenzione per essi dimostrata dai commi ottavo e nono dello stesso articolo 70.

Comunque, secondo quanto previsto dalla legge n. 212 del 1983, i 60 ufficiali nominati tali nel 1984, pur provenienti da elenchi analoghi a quelli dei nominati nel 1983, dovrebbero seguire le sorti di quelli nominati a partire dal 1985, cioè quando la legge è a regime.

Nello specchio sottostante è illustrato il prosieguo dei due gruppi:

A) gruppo di 85 immessi in ruolo nel 1983;

B) se idonei e prescelti (promozione a scelta), possono essere promossi a tenente di vascello nell'anno 1987;

C) se idonei e prescelti (promozione a scelta), i primi 5 possono essere promossi a capitano di corvetta ad iniziare dall'anno 1990;

A') gruppo di 60 immessi in ruolo nel 1984;

B') se idonei e prescelti (promozione a scelta), possono essere promossi a tenente di vascello: in numero di 47 nel corso del 1989; in numero di 13 nel corso del 1990;

C') se idonei e prescelti (promozione a scelta), in numero di 5 all'anno possono essere promossi a capitano di corvetta ad iniziare dagli anni 1998 o 1999.

In conseguenza del ridotto numero di promozioni tabellari da tenente di vascello a capitano di corvetta (come specificato nello specchio: solo 5 l'anno), la prospettiva di percorrere tutta la carriera sussiste soltanto per i giovani e gli ultra ottimi. Infatti larga parte dei rimanenti tenenti di vascello sarebbero colpiti dai limiti di età nel loro grado prima che si concretino le possibilità di essere valutati per la promozione.

Quanto sopra detto consegue alle seguenti differenze fra le possibilità di carriera rilevabili dallo specchio:

per il passaggio da A) a B) occorrono cinque anni; invece per il passaggio da A') a B') occorrono da sei a sette anni;

per il passaggio da B) a C) occorrono quattro anni; invece per il passaggio da B') a C') occorrono circa nove anni.

In sintesi: essendo questi militari giunti alla soglia della promozione ad ufficiale in età relativamente avanzata, in quanto hanno dovuto subire un minimo di tre valutazioni data l'eseguità dei posti previsti nei precedenti ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, fatti i conti persona per persona risulta che quelli del primo gruppo (immessi nel 1983) hanno accettabili possibilità di ulteriore carriera; mentre quelli del secondo gruppo (immessi nel 1984) saranno in gran parte colpiti dai limiti di età prima della valutazione a tenente di vascello e, comunque, anche se bravissimi, nessuno di essi arriverà a capitano di corvetta.

È appena il caso di accennare che non è fuori dal campo della realtà quotidiana ipotizzare un loro minore impegno in servizio.

Le lamentate differenziazioni non trovano alcuna giustificazione né formale, né sostan-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ziale, soprattutto se si tiene conto che penalizzano pesantemente un numero esiguo di validissimi ufficiali (60), che per essere nominati tali sono giunti alla nomina ad ufficiali in età avanzata rispetto a quella conseguente a quanto consenta la nuova legge e che per mera discordanza nella normativa finirebbero col non usufruire dello stesso trattamento stabilito per i colleghi nominati negli anni precedenti.

Si aggiunge, infine, che queste norme transitorie, se opportunamente corrette nel modo richiesto dal presente disegno di legge, non creeranno problemi di perequazione con ufficiali immessi in ruolo nel 1985 perchè, in forza della nuova legge, essi sono diventati ufficiali in età relativamente più giovane ma, soprattutto, con le nuove regole stabilite dalla più volte citata legge n. 212 del 1983.

A siffatta situazione si intende porre rimedio con le norme perequatrici previste dal presente disegno di legge (articolo 1), che estendono di un'anno il requisito dell'anzianità di permanenza nel grado, già richiesto per l'inclusione in aliquota di avanzamento a tenente di vascello degli ufficiali

nominati nell'anno di entrata in vigore della legge (1983). Con ciò viene completata ai fini dell'avanzamento la uniformità di regolamentazione ora prevista solo ai fini dell'immissione in ruolo. Parallelamente si intende eliminare l'analoga differenziazione esistente ai fini della valutazione a capitano di corvetta.

Per quanto riguarda la spesa (articolo 2), si precisa che un sottotenente di vascello che viene promosso a tenente di vascello, poichè rimane nello stesso livello stipendiale, beneficia di uno scatto del 2,50 per cento dello stipendio precedentemente percepito pari a lire 266.992 annue al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed IRPEF. Pertanto la spesa annua per anticipata promozione di tutti i 60 sottotenenti di vascello a tenenti di vascello è di 16 milioni. Comunque la spesa può essere considerata già prevista dal capitolo 1381, in quanto le somme ad esso assegnate sono calcolate in relazione ai volumi organici e non in funzione dell'effettiva esistenza nei vari gradi e, pertanto, non variano se viene approvata la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ottavo e nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 16 milioni di lire in ragione d'anno, si provvede mediante imputazione sul capitolo 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa concernente: « Stipendi, assegni, paghe ed altre indennità mensili previste per legge al personale militare. Premi di ferma, rafferma e di congedamento ».